

# Autoimpiego settori strategici- incentivi

Articolo 21, comma 3, del DL Coesione 60/2024

## FAQ

Versione 1.0 del 20 maggio 2026

## 1. Liberi professionisti

***Sono ammessi al beneficio, oltre ai soggetti che avviano attività imprenditoriali tenute all'iscrizione all'Ufficio del registro delle imprese, anche i liberi professionisti che ricoprono attività con codici Ateco rientranti tra le categorie ammesse?***

Con Messaggio Inps n. 270 del 27/01/2026, cui si rinvia per approfondimenti, è stato chiarito che la norma deve interpretarsi nel senso di riconoscere la misura in esame anche ai liberi professionisti, precisando altresì che, per gli stessi, il momento costitutivo dell'attività coincide con la data di apertura della partita Iva.

2

## 2. Ateco attività secondaria

***L'incentivo viene riconosciuto anche alle imprese in cui l'Ateco ammissibile è presente solo come attività secondaria?***

In assenza di disposizioni contrarie, è possibile riconoscere l'incentivo anche nell'ipotesi in cui l'attività incentivabile sia secondaria, purché l'impresa sia stata avviata tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 e fermo restando che, al momento dell'avvio dell'attività imprenditoriale, il soggetto richiedente doveva avere un'età anagrafica inferiore a 35 anni e trovarsi in stato di disoccupazione secondo quanto chiarito dalla Circolare Inps n. 148 del 28/11/2025.

## 3. Documentazione spese e fascicolo elettronico

***1- Quali sono nello specifico le spese ammissibili e la relativa documentazione probante?***

***2 – Quali sono la definizione, contenuto minimo, forma e caratteristiche tecniche del fascicolo elettronico?***

***3 - Quali sono le conseguenze in caso di omessa o difforme tenuta del fascicolo stesso?***

Come precisato dalla Circolare Inps n.148 del 28/11/2025, che richiama il decreto interministeriale attuativo del 3 aprile 2025, sono ammissibili tutte le spese effettuate per l'avviamento e il mantenimento dell'attività imprenditoriale, secondo il piano aziendale adottato e per ogni mese di attività, purché sostenute in conformità al capo I e all'art. 22 del Regolamento (Ue) n. 651/2014.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, pertanto, sono spese ammissibili, purché strettamente legate all'attività, quelle sostenute, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, per investimenti materiali (acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e dotazioni tecnologiche necessari al ciclo produttivo), investimenti immateriali (spese per l'acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale), spese di gestione (utenze e canoni di locazione riferiti all'immobile destinato esclusivamente all'attività d'impresa).

1) Affinché le spese sostenute possano essere ritenute ammissibili e non oggetto di revoca, inoltre, ogni beneficiario è tenuto a rispettare rigorosamente i seguenti criteri di documentazione:

➤ Documenti di spesa (fatture e contratti)

- Intestazione: ogni documento (fattura, contratto, parcella) deve essere intestato esclusivamente al beneficiario
- Data: la data del documento deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo.
- Descrizione: la descrizione deve essere analitica.

➤ Tracciabilità dei pagamenti

Non è ammessa alcuna forma di pagamento in contanti, compensazione o tramite terzi.

- Strumenti consentiti: esclusivamente bonifico bancario (SEPA/SCT) o ricevuta bancaria (RiBa).
- Conto corrente: il pagamento deve transitare dal conto corrente aziendale sul quale sarà accreditato il contributo.

- Quietanza: è necessario conservare l'estratto conto bancario che attesti l'effettivo addebito della somma (non basta la "disposizione" di bonifico).
- 2) La documentazione amministrativa, contabile e fiscale (fatture, ricevute di bonifico, estratti c/c, contratti ecc.), attestante le spese effettivamente sostenute, dovrà essere conservata, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità, su supporto elettronico. Tale documentazione costituirà il fascicolo elettronico.
- 3) In caso di omessa o difforme tenuta del fascicolo elettronico, tale da non consentire la verifica in ordine al possesso e al mantenimento dei requisiti di fruibilità, troveranno applicazione le misure sanzionatorie elencate al punto 9 della già menzionata Circolare Inps.

3

#### **4. Stato di disoccupazione e canale di comunicazione dell'utenza con Cpl**

***Come si attesta lo stato di disoccupazione e in caso di esito negativo del controllo sullo stesso quali sono le modalità di gestione delle istanze di riesame?***

Lo "stato di disoccupazione", ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto a tutti coloro che hanno presentato la Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego e che, alternativamente, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- sono privi di impiego, ovvero non svolgono alcuna attività lavorativa sia di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo (sono considerate prive di lavoro anche le persone con partita Iva inattiva);
- svolgono un'occupazione il cui reddito da lavoro dipendente (prospettico) o autonomo (annuale) risulta pari o inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale.

Nei casi in cui l'esito della verifica sullo stato di disoccupazione risulti negativo e l'interessato presenti istanza di riesame, la gestione dell'istanza dovrà avvenire comunque sulla base delle risultanze presenti sul sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Pertanto, qualora il richiedente abbia segnalato disallineamenti o mancate acquisizioni di dati nel sistema, la domanda potrà essere accolta solo se la posizione amministrativa risulterà correttamente aggiornata nel sistema informativo a cura dei servizi competenti (centri per l'impiego) e purché, in forza di detto aggiornamento, il beneficiario risulterà in stato di disoccupazione alla data di avvio dell'impresa o dell'attività libero-professionale.

Resta fermo che l'istruttoria e la definizione delle istanze di riesame rimangono in capo all'Inps, sulla base dei dati ufficiali disponibili nei sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### **5. Canale di comunicazione dell'utenza con il Ministero per la richiesta di chiarimenti**

***Quali sono i canali di comunicazione con il Ministero per poter richiedere informazioni o avere qualsiasi tipo di chiarimento sulle questioni relative al beneficio di cui all'Art. 21, comma 3?***

Le interlocuzioni con i richiedenti e i beneficiari della misura avvengono prioritariamente tramite i canali di assistenza messi a disposizione dall'Inps nell'ambito del servizio telematico dedicato alla presentazione e gestione della domanda.

Eventuali quesiti attinenti a profili di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alle verifiche di fruizione della misura e all'ammissibilità delle spese nell'ambito del Programma nazionale Fse+ Giovani, donne e lavoro, possono essere sottoposti dall'Inps al Ministero attraverso i consueti canali di interlocuzione istituzionale tra le Amministrazioni.